

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Testo aggiornato al D.R. n. 1094 del 25 luglio 2002

Articolo 1 (Costituzione del Dipartimento)

Nell'ambito dell'organizzazione prevista dal D.P.R. 382/80 e dallo Statuto dell'Università della Calabria, di cui al D.R. del 28-02-97, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 70 del 25-3-97, è istituito presso l'Università della Calabria il Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

Articolo 2 (Natura del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione va inteso come organizzazione delle aree di ricerca relative ai settori: psicologico, pedagogico, antropologico e sociologico.

Articolo 3 (Finalità del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione promuove e coordina le attività di ricerca e di sperimentazione di sua competenza, ferma restando la piena autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.

Esso, inoltre, promuove e coordina corsi di dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitario, nonché corsi di aggiornamento e formazione nell'ambito degli insegnamenti ad esso afferenti.

Il Dipartimento può programmare e attuare cooperazioni scientifiche, didattiche e di ricerca con Enti, Istituti e Associazioni Culturali in conformità con i suoi fini istituzionali.

Nell'ambito dei suddetti settori di ricerca e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui al successivo art. 12 del presente regolamento, il Dipartimento di Scienze dell'Educazione può svolgere le attività sopra indicate nonché di consulenza mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed enti

pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 4 **(Partecipazione all'attività didattica)**

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione concorre all'attività didattica dell'Ateneo. In particolare, organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con strutture analoghe in altri atenei in Italia e all'estero e concorre a diffondere i risultati conseguiti.

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione coordina l'utilizzazione da parte degli studenti delle sue strutture e dei servizi annessi, in piena collaborazione con i corsi di studio e con le Facoltà interessate. Fornisce, inoltre, i necessari supporti per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio e di perfezionamento per le discipline ad esso afferenti e per quelle che si attiveranno nel corso degli anni.

Articolo 5 **(Servizi, strutture e attrezzature)**

Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione si avvale delle attrezzature ad esso assegnate e di quelle che verranno acquisite nel corso degli anni.

Il Dipartimento, ai fini di una migliore organizzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, può costituire Centri e Laboratori dipartimentali. Le attività di tali strutture, nonché quelle del personale eventualmente assegnato, sono coordinate dal Coordinatore, nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ed i ricercatori del Dipartimento. Il funzionamento delle singole strutture è demandato ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6 **(Personale del Dipartimento)**

Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il personale tecnico che svolgono attività nei settori di ricerca del Dipartimento, nonché il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento dei professori e dei ricercatori sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 7 **(Autonomia del Dipartimento)**

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento. Il decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Nel rispetto dei propri fini istituzionali il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 8 **(Organi del Dipartimento di Scienze dell'Educazione)**

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Articolo 9 **(Il Direttore)**

Il Direttore rappresenta il Dipartimento:

- convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- adotta provvedimenti di provata urgenza su argomenti afferenti alla competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;
- assicura nei limiti delle disponibilità del Dipartimento i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca dei docenti;
- autorizza le missioni del personale docente e tecnico amministrativo del Dipartimento;
- espone al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno il bilancio preventivo e entro il 20 marzo il conto consuntivo, corredati da dettagliata relazione, la cui predisposizione tecnica è curata dal Segretario Amministrativo;
- propone, sentita la Giunta, l'incarico di Segretario Amministrativo ad un funzionario in possesso dei requisiti necessari; detto incarico ha durata triennale ed è attribuito dal Consiglio d'Amministrazione.

Con la collaborazione della Giunta, il Direttore predispone entro il 30 giugno le richieste di finanziamento da inoltrare al Consiglio d'Amministrazione corredandole con la relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività del Dipartimento; propone il piano annuale di ricerca e l'eventuale organizzazione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, coordina le attività di finanziamento del CNR destinate al Dipartimento e tutte le attività di ricerca concertate con organismi di altre facoltà e università italiane e straniere.

In ambito dipartimentale, il Direttore vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università, esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il Direttore vigila sulla regolare osservanza e sullo svolgimento dei compiti del personale non docente.

Sempre coadiuvato dalla Giunta, il Direttore predispone annualmente una relazione sui risultati conseguiti dal Dipartimento, con riferimento alla ricerca; tale relazione viene trasmessa al Comitato di Coordinamento e Programmazione e al Nucleo di Valutazione per quanto di loro competenza.

Per la carica di Direttore è prevista una indennità nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 **(Elezione del Direttore)**

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia e può essere eletto per due volte consecutive. In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione è affidata ad un professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità.

Il Direttore è nominato dal Rettore e la durata del mandato è di tre anni accademici.

Le votazioni per le elezioni del Direttore avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio. Nelle prime due votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parità, prevale il più anziano in ruolo. Le votazioni per le elezioni in caso di ballottaggio sono valide se vi abbia preso parte il 25% più uno degli aventi diritto al voto.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia del Dipartimento.

Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

Il Direttore del Dipartimento può essere revocato solo a seguito di mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da 1/10 dei membri del Consiglio di Dipartimento.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un Vice-Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto del Rettore, resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo convoca entro trenta giorni il Consiglio di Dipartimento per attivare le procedure dell'elezione del nuovo Direttore.

Articolo 11 **(Il Consiglio di Dipartimento)**

Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività di Dipartimento.

Del Consiglio fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo che hanno aderito al Dipartimento, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Fanno inoltre parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo afferente al

Dipartimento nella misura del 25%, arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria, un rappresentante degli studenti iscritti per ogni dottorato di ricerca eventualmente attivato dal Dipartimento e avente sede presso di esso.

È prevista inoltre la partecipazione di esperti, senza diritto di voto, per la valutazione di particolari punti all'ordine del giorno.

Articolo 12 **(Compiti del Consiglio di Dipartimento)**

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento e promuove e coordina le attività dello stesso. Approva entro il 30 giugno le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ed il piano annuale di ricerca; approva inoltre entro il 15 novembre il bilancio preventivo e entro il 20 marzo il conto consuntivo.

Composizione Plenaria

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Educazione si riunisce nella sua composizione plenaria:

- Per approvare le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, in materia di finanziamenti e per l'assegnazione del personale non docente da inoltrare al Consiglio di amministrazione dell'Università;
- Per approvare entro il 30 giugno le richieste di finanziamenti per l'attuazione del piano annuale e per l'eventuale organizzazione dei centri di studio, laboratori (anche in collaborazione con altri Dipartimenti di Università italiane e straniere o con enti come il CNR o altre istituzioni scientifiche);
- Per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, insieme con le relazioni predisposte dal Segretario Amministrativo, nonché le eventuali variazioni di bilancio;
- Per promuovere la collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionali, regionali, locali;
- Per coordinare e organizzare le varie forme di insegnamento, eventualmente finalizzate ad esigenze di qualificazione;
- Per programmare entro il 30 aprile di ogni anno il piano generale delle attività formative di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- Per definire e coordinare le mansioni del personale tecnico-amministrativo, inoltre per definire e coordinare l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione.

Composizione ristretta

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce nella composizione limitata ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai professori incaricati e agli assistenti di ruolo:

- Per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, tenendo conto del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno del singolo docente;
- Per esprimere un parere sulla chiamata dei professori;
- Per proporre il conferimento di supplenze e di incarichi di insegnamento a persone di cui il Consiglio valuti la comparata validità scientifica nelle aree scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento;
- Per formulare proposte relative alla istituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi; ovvero per esprimere parere vincolante al Comitato di coordinamento e di programmazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica e circa le proposte di costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca e di servizi, ai quali sia interessato il Dipartimento stesso.

Articolo 13 (Funzionamento del Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei membri del Consiglio o della Giunta ne facciano motivata richiesta.

In ogni caso, il Consiglio viene convocato ogni anno entro il 15 giugno per l'approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche; entro il 15 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 20 marzo per l'approvazione del conto consuntivo.

Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese pubbliche mediante la messa a disposizione dei verbali presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, su apposita richiesta scritta degli interessati. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Dipartimento per la durata di trenta giorni.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve pervenire ai membri dello stesso almeno otto giorni prima, salvo nel caso di convocazione urgente fatta a domicilio per via telefonica o telegrafica, per la quale il termine può essere ridotto a due giorni.

Il verbale della seduta precedente dovrà pervenire ai membri del Consiglio almeno otto giorni prima del Consiglio di Dipartimento successivo, nel corso del quale detto verbale sarà approvato.

Qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano, su richiesta di almeno 1/5 dei presenti aventi diritto di voto, il Segretario redige parte del verbale nel corso della seduta, al termine della quale la parte del verbale redatta sarà sottoposta ad approvazione.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

Le delibere vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono preminenti su qualunque altro impegno, didattico o di ricerca e ne costituiscono automaticamente giustificata ragione di sospensione.

Articolo 14 (La Giunta)

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie funzioni, per il perseguimento delle finalità dipartimentali.

La Giunta è composta dal Direttore con funzione di presidente, da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore, dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio.

Qualora lo ritenga necessario, la Giunta può convocare i Responsabili delle Commissioni istruttorie.

Articolo 15 (Funzionamento della Giunta)

La Giunta viene convocata dal Direttore del Dipartimento.

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Delle riunioni di Giunta viene redatto apposito verbale. I verbali possono essere consultati da tutti i membri del Dipartimento. Le sedute della giunta sono valide se sono presenti almeno tre membri con diritto di voto. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Le delibere sono rese pubbliche mediante la messa a disposizione dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, su apposita richiesta scritta degli interessati.

Articolo 16 (Compiti della Giunta)

I compiti della Giunta sono tutti quelli che non rientrano esplicitamente nella competenza del Consiglio, ovvero i compiti che il Consiglio delibera di delegare alla Giunta stessa, nonché tutti gli atti di comprovata e urgente necessità. La Giunta inoltre nomina i Responsabili e i componenti delle Commissioni istruttorie permanenti o temporanee, fissandone i mandati.

Articolo 17 **(Commissioni Istruttorie)**

I pareri delle Commissioni Istruttorie permanenti o temporanee sulle materie di loro competenza sono obbligatori ma non vincolanti ai fini delle successive delibere del Consiglio di Dipartimento. Qualora il Consiglio disponga in maniera non conforme ai pareri espressi dalle Commissioni, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 18 **(Operazioni elettorali e durata delle cariche)**

Tutte le operazioni elettorali per la designazione degli organi del Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario.

Elezione del Direttore:

- Il Decano dei Professori ordinari, fissate le date per l'elezione, nomina una commissione elettorale e ne designa il Presidente nella persona di un professore di prima fascia.
- È compito della commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto; inoltre, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva.
- Il Decano convoca una seduta del Consiglio di Dipartimento da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento.
- Le operazioni di voto sono disciplinate dall'art. 10 del presente regolamento.
- La durata del mandato è di tre anni accademici.

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:

- Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale, ad eccezione del Segretario Amministrativo del Dipartimento stesso, cui spetta il solo elettorato attivo, in quanto membro di diritto del Consiglio.
- I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici.
- Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice-Direttore, nomina la commissione elettorale di cui almeno

un membro è scelto tra il personale tecnico-amministrativo e fissa la data delle elezioni.

- Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30 % degli aventi diritto al voto.
- Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.

Elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di Ricerca:

- Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati il Direttore o, in caso di impedimento, il Vice-Direttore, nomina la commissione elettorale di cui almeno un membro è scelto tra gli iscritti ai dottorati attivati dal Dipartimento.
- Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di Ricerca, l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati che abbiano sede amministrativa nell'Ateneo ed afferiscano al Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale.
- I rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di Ricerca durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
- Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30 % degli aventi diritto al voto.
- Risultano eletti i candidati, per ogni singolo dottorato attivo, che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.

Elezione dei rappresentanti nella Giunta:

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti della giunta, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice-Direttore, nomina la Commissione Elettorale.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive (professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo).

Risultano eletti i candidati, per ogni singola componente, che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30 % degli aventi diritto al voto.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito degli organi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita il Direttore indice

elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

Articolo 19
(Procedure di ricorso)

Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Dipartimento, lesive a giudizio dell'interessato del principio di libertà di ricerca e di insegnamento, è ammesso ricorso al Rettore entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della relativa delibera. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico.

Articolo 20
(Gestione del Dipartimento)

La gestione del Dipartimento di Scienze dell'Educazione è regolata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO- DISCIPLINARI E DELLE DISCIPLINE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO

M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

- Propedeutica
- Ermeneutica filosofica
- Didattica della filosofia

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

- Etica sociale
- Etica della comunicazione
- Etica pubblica
- Bioetica

M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

- Filosofia dell'Educazione
- Pedagogia generale
- Educazione degli adulti
- Pedagogia interculturale
- Pedagogia sociale

M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA

- Storia della scuola
- Educazione comparata
- Storia dell'educazione
- Storia della pedagogia
- Storia della scuola e delle istituzioni educative
- Filosofia e storia della letteratura dell'infanzia
- Letteratura per l'infanzia
- Storia della letteratura e dell'infanzia

M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE

- Didattica generale
- Educazione ambientale
- Pedagogia speciale

M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE

- Didattica speciale
- Docimologia
- Teoria e metodi della programmazione e della valutazione scolastica
- Metodologia della ricerca pedagogica
- Programmazione e valutazione dei processi formativi

- Programmazione e valutazione della formazione professionale

M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

- Antropologia culturale
- Antropologia economica
- Antropologia dell'educazione
- Etno-antropologia
- Antropologia urbana
- Antropologia della musica
- Fondamenti antropologici del diritto umano

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

- Psicolinguistica
- Psicologia cognitiva
- Psicologia del pensiero
- Psicologia dell'apprendimento e della memoria
- Psicologia dell'arte e della letteratura
- Psicologia della comunicazione
- Psicologia della musica
- Psicologia della percezione
- Psicologia della personalità
- Psicologia generale
- Storia della psicologia
- Teoria e sistemi di intelligenza artificiale

M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLÓGICA

- Etologia
- Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica
- Neurofisiologia
- Neuropsicologia
- Psicobiologia
- Psicobiologia dello sviluppo
- Psicofisiologia del sonno e del sogno
- Psicologia animale comparata
- Psicologia dello sport
- Psicologia fisiologica

M-PSI/03 PSICOMETRIA

- Psicometria
- Metodologia della ricerca psicologica
- Metodologia della ricerca psicosociale

M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

- Psicologia dell'educazione
- Psicologia dello sviluppo
- Psicologia dello sviluppo dei linguaggi e della comunicazione
- Tecniche di osservazione del comportamento infantile

M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE

- Psicologia dei gruppi
- Psicologia della formazione
- Psicologia di comunità
- Psicologia giuridica
- Psicologia sociale

- Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale
- Psicologia dello sviluppo cognitivo

M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA

- Psicologia dinamica
- Psicopatologia dello sviluppo

M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

- Psicologia clinica
- Psicologia dell'handicap e della riabilitazione

M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE

- Metodi e didattiche delle attività motorie

M-EDF/02 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

- Metodi e didattiche delle attività sportive

SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE

- Sociologia generale

SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

- Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- Sociologia delle comunicazioni di massa

SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO

- Sociologia dei processi economici e del lavoro

SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

- Sociologia dell'ambiente e del territorio

SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI

- Sociologia dei fenomeni politici

SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

- Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale